

DDL SULLA STABILITÀ

# Solo negative le novità in campo previdenziale

Giuseppe Torzi\*

*Piove sul bagnato*

**I**l blocco del rinnovo contrattuale degli anni precedenti, tuttora vigente e previsto anche per il prossimo anno, ha determinato una perdita del potere di acquisto (tabella 1) che, al momento, può essere quantificata in circa 465 euro mensili; a tale importo bisogna aggiungere le perdite dovute al congelamento del fondo accessorio e al mancato adeguamento delle retribuzioni ai 5 e 15 anni, che corrispondono a seconda della data di conseguimento del beneficio fino a cifre - per il periodo 2011-2014 - quantificabili rispettivamente in 40.800 e in 18.000 euro.

La perdita della retribuzione complessiva, relativa al periodo 2010-2014, quantificabile in euro 27.882,06, comporta come ulteriore conseguenza una

riduzione dei contributi previdenziali calcolati su tale importo a valere non solo per gli anni di riferimento, ma anche per il futuro.

Il comma 322 del maxi emendamento del Disegno di Legge di Stabilità, approvato dal Senato in data 26 novembre 2013, prevede che per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, **per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.**

Pertanto, tenuto conto che il trattamento minimo previsto dall'INPS per

**Tabella 1. Perdita del potere d'acquisto a causa del blocco dei contratti.**

Anno	Inflazione	Perdita potere d'acquisto	
2010	1,50%	€ -1.311,23	(perdita consolidata)
2011	2,80%	€ -3.683,92	(perdita consolidata)
2012	3,00%	€ -6.387,76	(perdita consolidata)
2013	1,22%	€ -7.597,70	(perdita stimata)
2014	1,22%	€ -8.739,34	(perdita stimata)
<b>Totale</b>	<b>10,16%</b>	Perdita retribuzione complessiva anni 2010-2014 <b>€ -27.882,06</b>	

(Fonte ANAAO)

**Tabella 2. Fasce d'importo dei trattamenti previdenziali 2014 e dal 2015.**

Fasce di importo	2014	dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	90%	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	75%	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	0%	75%

(Fonte ANAAO)

l'anno 2013 è di 6.440,60 euro annui (495,40 euro mensili) avremo che:

- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,80 euro annui (1.486,30 euro mensili);
- l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,40 euro annui (1.981,70 euro mensili);
- l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,20 euro mensili);
- l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,50 euro annui (2.972,60 euro mensili);

Per quanto sopra, per gli anni 2014 e 2015, avremo che i trattamenti previdenziali superiori a tre volte il minimo saranno sottoposti a una rivalutazione nelle percentuali indicate nella tabella 2. Secondo le proiezioni dello Spi-Cgil, la

perdita prodotta, per circa 5 milioni di pensionati, dai nuovi meccanismi di indicizzazione previsti dalla Legge di Stabilità è mediamente di circa di 615 euro in meno nel triennio 2014-2016. Nel 2014 la perdita sarà mediamente di 172 euro, nel 2015 di 217 euro e nel 2016 di 226 euro. Per la fascia che da va da 3 a 4 volte la soglia minima la perdita sarà meno consistente, ovvero di 26 euro nel 2014, di 39 euro nel 2015 e di 45 euro nel 2016. Per quella che, invece, va da 4 a 5 volte la soglia minima sarà di 78 euro per il 2014, di 116 euro nel 2015 e di 123 euro nel 2016. Da 5 a 6 volte la soglia minima, infine, sarà di 182 euro nel 2014, di 309 euro nel 2015 e di 319 euro nel 2016. Per le pensioni d'importo superiore a 6

volte il trattamento minimo (sopra i 3 mila euro lordi) l'indicizzazione sarà bloccata per il 2014, con una perdita per questo anno di 403 euro per i pensionati che si trovano in questa fascia. Queste pensioni continueranno però a perdere il proprio potere d'acquisto anche dopo il ripristino dell'indicizzazione, con -404 euro nel 2015 e -417 euro nel 2016.

Il taglio alle pensioni stimato è di circa 2,3 mld di euro nel triennio. La spesa pensionistica nel 2011 è stata pari a 265,976 miliardi di euro, con un incremento sul 2010 pari al 2,9%. La quota di spesa più alta riguarda le Regioni del Nord-Ovest, 30,1%, che hanno anche il maggior numero di pensionati, 27,5%, e di pensioni erogate, 27,2%. Nord-Est, Centro e Sud assorbono circa il 20% ciascuno della spesa complessiva, mentre le isole sono al 9,1% e l'estero allo 0,6%. Dal rapporto dell'ISTAT risulta che le pensioni mediamente più alte sono in Lazio, le più basse in Basilicata, nelle isole oltre la metà dei pensionati ha un assegno inferiore a mille euro al mese, mentre nel Nord-Ovest il 20,4% percepisce più di 2mila euro, anche perché nelle isole è molto più alta l'incidenza delle pensioni assistenziali; il rapporto più alto fra pensionati e occupati si rileva in Calabria, il più basso in Trentino.

Il comma 323 del maxiemendamento introduce una ulteriore novità che riguarda il sistema previdenziale e specificatamente il posticipo di sei mesi della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (da sei a dodici mesi) oltre che la rimodulazione dei limiti annuali del riconoscimento (massimo 50.000 euro).

Infatti, il comma in questione recita testualmente che:

«Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:


a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "90.000 euro" sono sostituite dalle seguenti; "50.000 euro", le parole "150.000

**Tabella 3. Indennità di buonuscita di importo lordo di 160.000 euro per dipendente che accede alla pensione anticipata.**

	Tranche	Durata (Mesi)	Tasso interesse non corrisposto	
			Ipotesi A (3%)	Ipotesi B (4%)
<b>Prima rata</b>	50.000	27	3.438,44	4.612,87
<b>Seconda rata</b>	50.000	39	5041,59	6797,39
<b>Terza rata</b>	60.000	51	8.031,41	10.883,14
<b>Perdita</b>			<b>16.511,44</b>	<b>22.293,40</b>
<b>Percentuale</b>			<b>10,32</b>	<b>13,93</b>

**Pensionati d'Italia**

Per importo ricevuto al mese, al lordo delle trattenute



Fonte: coesioneSociale.stat

**Tabella 4. Contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie calcolato sulle cosiddette pensioni d'oro.**

Trattamento pensionistico soggetto a contributo	% contributo di solidarietà	Importo lordo del trattamento pensionistico
Parte di pensione compresa fra 14 e 20 volte il minimo	6%	da € 90.168 a € 128.811
Parte di pensione compresa fra 20 e 30 volte il minimo	12%	da € 128.811 a € 193.217
Parte di pensione oltre 30 volte il minimo	18%	Oltre € 193.217

(Fonte: Il Sole 24 ore)

euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro"; e le parole "60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "50.000 euro";

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: "decorsi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi dodici mesi"».

Comma 324: resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Pertanto avremo:

- **unico importo annuale:** se l'ammontare della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);

- **due importi annuali:** se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

- **tre importi annuali:** se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

A questo quadro, si deve aggiungere anche il disposto dell'articolo 3 del D.L. 79/1997, come modificato, da ultimo, dal D.L. 138/2011, il quale stabilisce di-

versi termini di pagamento del Tfs/Tfr/buonuscita, in relazione alla causa di cessazione. In caso di decesso o di inabilità, la liquidazione viene pagata entro 105 giorni; qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per limiti di età, per scadere del termine, nei contratti a tempo determinato, ovvero per raggiunti limiti di servizio, se maturati entro il 31 dicembre 2011, il trattamento viene riconosciuto entro 9 mesi. Dal 1° gennaio 2014, la legge di stabilità allunga questo termine a 15 mesi. Infine, in tutti gli altri casi, la corresponsione avviene entro 27 mesi.

La somma delle due norme porta a conseguenze evidenti. Facciamo l'esempio di un dirigente che, maturati i requisiti per la pensione anticipata, si dimette nel 2014 e la sua liquidazione ammonta a 160.000 euro. Questo si vedrà corrisposti i primi 50.000 euro di trattamento o indennità entro i 27 mesi; i secondi 50.000 euro entro un ulteriore anno, e si arriva a 39 mesi; i rimanenti 60.000 euro dopo un altro anno, e si totalizza 51 mesi. Il tutto, ovviamente, senza la corresponsione di interessi. Nell'esempio sopra riportato, la perdita, calcolata facendo riferimento al rendimento dei titoli di stato a medio termine, si aggira tra i 16.000 e i 22.000 euro. In altre parole, tre/quattro anni di liquidazione. E il tutto con buona pace della disparità di trattamento con il privato, il cui Tfr è corrisposto alla cessazione.

Nella tabella 3 sono riportate le perdite conseguenti le dilazioni del pagamento prendendo in considerazione un tasso di interesse non corrisposto rispettivamente del 3% o del 4% a un dipen-

dente che accede alla pensione anticipata nel 2014.

Altra novità prevista dalla legge di stabilità è l'applicazione di un contributo di solidarietà sulle cosiddette "pensioni d'oro". Infatti il comma 325 prevede che:

«A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, (€ 90.168) è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (pari a € 128.811), nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (pari a € 128.811), e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS (pari a € 193.217). Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo»; è previsto anche l'aumento di 6.000 unità in più rispetto al numero programmato per il pensionamento dei cosiddetti esodati (tabella 4).

In tutto, le pensioni colpite dal nuovo contributo di solidarietà sono, secondo i dati INPS, 29.554. Si tratta di assegni superiori a 6.936 euro lordi al mese. Di questi, 6.805 sono maggiori di 9.908 euro lordi al mese (20 volte il minimo)